



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30/10/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 6 ottobre 2014, n. 293

Valutazione di incidenza - livello I - fase di screening "Piano di lottizzazione isolato in zona Cr del PRG" -  
Autorità procedente: Comune di Altamura (BA). (VAS 546).

L'anno 2014 addì 6 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità  
dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.,  
Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo  
Ufficio ha adottato il seguente provvedimento.

il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche Energetiche,  
V.I.A. e V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle  
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della  
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative  
susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione  
tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai  
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

con nota proprio prot. n. 30100 del 04/06/2013, acquisita al prot. n. 5610 dell'11/06/2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS e V.Inc.A, ai sensi del DLgs 152/2006 e smi e della l.r. 44/2012, per il piano specificato in oggetto, allegando allo scopo, in formato digitale e cartaceo, i seguenti elaborati:

- Progetto di Lottizzazione (R.T. + 13 tavole + Relazione geologica)
- Rapporto preliminare di verifica;
- Delibera di Giunta Comunale.

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 7345 del 23/07/2013, alla luce dell'adozione del piano in argomento da parte del Comune di Altamura con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 19/04/2013, chiedeva all'Amministrazione proponente di comunicare quanto fatto o a farsi in riferimento a detta DGC 57/2013 e di trasmettere copia dell'atto di formalizzazione della proposta di piano al fine di evidenziare l'inclusione del rapporto preliminare di verifica tra gli elaborati di piano.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 1bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma ibis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

Atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e lbis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Oggetto del presente procedimento è la proposta di planovolumetrico in zona "Cr" di recupero e ristrutturazione prevista dal vigente P.R.G. del Comune di Altamura, regolata dall'art. 13 delle N.T.A., dell'intero isolato, all'interno dell'abitato comunale, compreso tra via Foligno, via Terni, via San Marino e via a nomarsi, allibrato in catasto al foglio di mappa 158, p.lle 4348, 561, 2514, 445, 3011, 3010, 4538 (ex 446), 4624 (ex 447), 4546 (ex 1536), 4547 (ex 1536), 1537, 1539, 4455, 4558 (ex 456)/parte, 4552 (ex 448).

Nello specifico, si trascrive di seguito quanto riportato nella scheda anagrafica redatta dal tecnico incaricato, Ing. Anna Frizzale, in atti di questo Servizio al prot. n. 5610 del 11/06/2013:

"Il piano di cui alla presente relazione prevede la proposta di planovolumetrico dell'isolato anzidetto, attraverso la fusione e frazionamento delle predette particelle catasta", costituendo, così, nuovi lotti edificabili da assegnare ai rispettivi proprietari proponenti secondo criteri di ripartizione e assegnazione proporzionali alle rispettive superfici e volumetrie originariamente in loro possesso, il tutto secondo quanto disposto dall'art.13 delle vigenti N.T.A. del P.R.G..

L'intero isolato, comprensivo delle semisedi stradali, occupa una Superficie Territoriale (St) di mq. 2245,00 ed una Superficie Fondiaria (Sf) netta di mq. 1443,96; il planovolumetrico, nello specifico, prevede la formazione di n. 8 lotti, ciascuno dei quali è stato assegnato ai rispettivi proprietari, secondo i seguenti criteri di ripartizione ed assegnazione:

- ad ogni proprietario o gruppi di proprietari è stato attribuito un lotto di dimensioni e sagoma tali da consentire la edificabilità e l'accesso autonomo direttamente dalle pubbliche vie;
- ciascun lotto presenta una superficie territoriale all'incirca coincidente con quella già posseduta, all'interno dello stesso isolato, dai proprietari medesimi;
- su ciascun lotto è stata individuata graficamente, piano per piano, la potenzialità edificatoria in termini di superficie e volumi realizzabili."

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- usi civici;

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: Alta Murgia;

Figura territoriale: Altopiano murgiano.

La superficie d'intervento rientra nel SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. 1T9120007, esteso 143.152 ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dalla relativa scheda Biotaly1:

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia, E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritario Falco naumanni ed è una delle più numerose dell'Unione Europea.

### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (\*) 25%

Querceti di Quercus trojana 15%

Percorsi substeppeici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (\*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

(\*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE II

Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophylus euryale.

Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.

Invertebrati: Melanargia arpe

### VULNERABILITA'

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

Si segnala la presenza dell'IBA 135, denominata "Murge".

Considerato che:

dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997 in b/n, WMS Service/Geoportale Nazionale 2000, SIT-Puglia 2006 e 2013, si evince che il Piano di lottizzazione in esame interessa un'area periurbana già antropizzata, contraddistinta dalla presenza di superfici incolte, rimaneggiate;

la tipologia di intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

la Provincia di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non

essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. 1T9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,  
il Dirigente ad interim dell'Ufficio

Programmazione, Politiche Energetiche,  
V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il "Piano di lottizzazione isolato in zona Cr del PRG" ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente a.i. dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Antonello Antonicelli

---